

R.G. /2013

Il Giudice, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 15.5.2014, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

- ritenuto, preliminarmente, che sia dirimente l'eccezione, sollevata dalla banca convenuta, di inammissibilità delle domande relative al conto corrente n. : eccezione che verrà decisa insieme al merito della causa;
- ritenuto, pertanto, di dover delimitare il *thema probandum* agli altri contratti intercorsi tra le parti, e indicati nell'atto di citazione;
- ritenuto di dover ordinare, ex art. 210 c.p.c., alla Banca convenuta di produrre in giudizio copia dei contratti di conto corrente n. e n. e dei relativi estratti conto, poiché l'attore ha dimostrato (doc. 6 allegato all'atto di citazione) di averli richiesti alla banca stessa e non averli ottenuti; in particolare Cassazione civile, sez. I, n° el 02.09.2013, ha ribadito che la banca è tenuta a produrre gli estratti conto a partire dall'apertura del conto anche oltre il decennio, perché non si può confondere l'obbligo di conservazione della documentazione contabile con l'onere di fornire prova in giudizio del credito. In mancanza (e ciò anche nel giudizio di ripetizione d'indebito e anche se la banca non abbia proposto domanda riconvenzionale), deve assumersi, quale base del riconteggio, un saldo di partenza pari a zero, in quanto il principio dell'onere della prova di cui all'articolo 2697 c.c., deve essere adeguatamente temperato avendo riguardo al principio della vicinanza alla fonte della prova che le Sezioni Unite, n. 13533, del 2001, hanno elevato a criterio principe nella ripartizione dell'onere stesso (in tal senso Tribunale Brindisi 09 agosto 2012);
- ritenuto di dover disporre consulenza tecnica d'ufficio con i seguenti quesiti:

relativamente ai tre contratti di mutuo:

verifichi il c.t.u. se risulti pattuito in contratto un tasso di mora superiore al tasso-soglia rilevante in base alla l. 108 del 1996 al momento della relativa pattuizione e, in caso di risposta affermativa, calcoli l'ammontare delle somme a tale titolo addebitate nel corso dei tre rapporti;

relativamente ai contratti di conto corrente (con esclusione del c/c n.:

1) (interessi ultralegali):

verifichi il c.t.u. se vi sia stata, tra le parti, pattuizione di interessi ultralegali e, solo laddove essa non risulti per iscritto, ricostruisca il c.t.u. i rapporti (di conto corrente e di apertura di credito eventualmente in essi regolata) interessati, dalla data di accensione del conto alla data di notifica dell'atto di citazione, sostituendo agli interessi concretamente applicati il tasso d'interesse legale tempo per tempo vigente;

2) (commissione di massimo scoperto):

indichi il c.t.u. se sia stata pattuita per iscritto una commissione di massimo scoperto e, in caso di risposta negativa, determini l'ammontare complessivo delle somme a titolo addebitate al correntista; verifichi, inoltre, se, a partire dall'entrata in vigore della legge n. 2/2009 (29.1.2009) art. 2-bis, la Banca si sia adeguata, nell'addebito di somme a titolo di commissione di massimo scoperto, ai criteri previsti dalla normativa citata; nel caso di mancato adeguamento, a partire dalla stessa data determini il c.t.u. l'ammontare complessivo delle somme illegittimamente addebitate a titolo di commissione di massimo scoperto; calcoli, altresì, il saldo finale dei conti interessati alla data del 12.8.2013, depurandolo delle somme a tale titolo illegittimamente addebitate;

3) (usura):

verifichi il c.t.u. se, dal 1 luglio 1997, sono stati applicati interessi in misura superiore a quella prevista dalla l. 108 del 1996 e ne calcoli l'ammontare;

4) (anatocismo):

verifichi il c.t.u. se vi sia stata, fino al 1.7.2000 (successivamente vi è, invece, prova in atti dell'avvenuto adeguamento della Banca alla delibera CICR del 9.2.2000), una capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, e quantifichi le somme a tale titolo addebitate sui conti correnti interessati;

5) calcoli il c.t.u. i rapporti di dare-avere alla data del 12.8.2013 con l'applicazione dei criteri sopra indicati (tasso d'interesse legale, senza commissione di massimo scoperto ove illegittima, nessun tasso dopo il 1 luglio 1997 ove da tale data siano stati applicati interessi usurari, senza capitalizzazione degli interessi ove applicata trimestralmente fino al 1.7.2000) tenendo però conto della prescrizione, per le sole annotazioni a debito oltre l'affidamento ("pagamenti"), fino a 10 anni prima della notifica della citazione (e cioè fino al 12.8.2003).

- ritenuto che sia superflua la prova per testimoni richiesta dalla banca convenuta nella memoria ex art. 183, c. 6, n. 2, in quanto i relativi capitoli hanno ad oggetto circostanze di fatto non contestate;

P.Q.M.

- ordina, ex art. 210 c.p.c., alla Banca convenuta di produrre in giudizio copia dei contratti di conto corrente n. _____ e n. _____ dei relativi estratti conto;

- dispone procedersi a c.t.u. contabile nei termini indicati in narrativa e nomina consulente il Dott. _____ di San Benedetto del Tronto;

- fissa - considerata la consistenza del ruolo del magistrato (oltre 870 cause del ruolo contenzioso e oltre 70 di volontaria giurisdizione) e vista la necessità di tener conto della eventuale sopravvenienza di causa aventi priorità per disposizione di legge nonché di altri fattori allo stato imprevedibili che impongono un'interpretazione dell'art. 81-bis disp. att. c.p.c. alla luce del principio di ragionevolezza – il seguente calendario del processo::

udienza del 6.11.2014 per il conferimento dell'incarico al c.t.u.;

udienza del primo trimestre 2017 per la precisazione delle conclusioni.

Si comunichi, anche al nominato c.t.u.

Ascoli Piceno, 21.5.2014.

IL GI

de

Il Funzionario Giudiziario
Paola Tomassini

Paola Tomassini

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 22 MAG. 2014

Il Funzionario Giudiziario
Paola Tomassini

Paola Tomassini